Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2018, n. 37-7298

Articolo 26, legge 157/92. Risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nell'anno 2014. Disposizioni sulla liquidazione del contributo a saldo per l'anno 2014 all'ATC TO3, in parziale deroga alla D.G.R. n. 128-9452 del 1 agosto 2008.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

l'articolo 26 della L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", dispone che le Regioni provvedano all'istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni da fauna selvatica alle colture agricole;

l'articolo 40, comma 8, della legge regionale 5/2012 prevede in ossequio alla legge nazionale, che le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale siano iscritte su capitoli di spesa relativi alle materie inerenti la gestione faunistico-venatoria e tra questi figura il "risarcimento da parte degli ATC e CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole".

Richiamato che

con D.G.R. n. 114 - 6741 del 3 agosto 2007 "Criteri in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria" è stato, tra l'altro, definito che, fatta salva la disponibilità dei fondi, "le procedure per la liquidazione del danno devono essere avviate entro e non oltre il 180esimo giorno dalla data di accertamento del danno fatta salva la disponibilità dei fondi";

con D.G.R. n. 115 - 6742 del 3 agosto 2007 "Artt. 55 e 58 l.r. 70/96. Riparto dei fondi agli ATC e CA per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole. Nuove determinazioni" è stato definito, tra l'altro, di procedere alla liquidazione del contributo "solo a seguito di comunicazione da parte degli ATC e dei CA dell'avvenuta erogazione dei danni accertati e non liquidati";

con D.G.R. n. 128 - 9452 del 1 agosto 2008 ("L.r. 70/96, art. 55 e 58. - Riparto dei fondi agli ATC e CA per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole. Nuove determinazioni in merito al risarcimento dei danni da fauna non venabile") a parziale modifica della D.G.R. n. 114 - 6741 del 03 agosto 2007 è stato stabilito che "il danno sia risarcito interamente agli aventi diritto da parte dei CA e degli ATC e che tale adempimento, da espletare anche con la eventuale concorrenza di risorse aggiuntive da parte di tali soggetti, sia *conditio sine qua non* per il trasferimento delle risorse da parte della Regione per l'anno successivo";

con D.G.R. n. 39 – 1966 del 31 luglio 2015 "Art. 40, c.8, l.r. 5/2012. Risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nell'anno 2014. Regime aiuti de minimis in conformità al regolamento UE n. 1408/2013. Trasferimento fondi" si è provveduto all'inclusione dei risarcimenti dei danni da fauna causati alle colture agricole, successivamente al 1 luglio 2014, al regime de minimis, adeguando l'erogazione del contributo ai disposti del citato regolamento UE n. 1408/2013.

Richiamata, inoltre, la D.G.R. n. 35 - 6141 del 15 dicembre 2017 "Disposizioni per il periodo transitorio e per ottemperare alla Sentenza TAR Piemonte1289 del 29.11.2017 di parziale annullamento della DGR 35-3980 del 26.09.2016 con riferimento ai criteri di designazione, in seno ai Comitati di Gestione degli ATC e CA piemontesi, dei rappresentanti delle Associazioni ed Organizzazioni di cui al c.1, lett.a), b) e c) dell'art. 3 dell'allegato alla DGR10-26362 del 28.12.1998 e ss.mm.ii." con la quale è stato definito che il Presidente del Comitato di gestione uscente svolga i compiti di Commissario, con il mandato di espletare le attività ordinarie di competenza del Comitato di gestione, quali il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica nei terreni destinati a gestione programmata della caccia.

Preso atto che:

a seguito del mancato integrale pagamento dei danni 2012 da parte dell'Ambito Territoriale di Caccia TO3, il 20 gennaio 2015 è stato eseguito, da parte del Servizio Ispettivo regionale competente in materia di Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica, un sopralluogo finalizzato tra l'altro ad accertamenti relativi al pagamento dei danni nel periodo 2010-2013;

il sopralluogo ha portato al rilievo della mancata liquidazione per il periodo 2011-2013 alle imprese agricole di parte dei danni accertati a fronte del corretto trasferimento da parte della Regione del relativo contributo pari al 90% dei danni rendicontati e sono stati evidenziati secondo quanto riportato nel verbale del sopralluogo, "gravi difficoltà gestionali nell'amministrazione dell'organismo e comportamenti contrari agli atti di programmazione e di indirizzo della Giunta";

con nota prot. n. 2884/A17010 del 20 febbraio 2015 è stato comunicato da parte del Settore regionale competente l'avvio del procedimento di commissariamento dell'Ente;

con nota prot. n. 2884/A17010 del 7 luglio 2015 è stato segnalato, dal suddetto Settore, il caso per le opportune valutazioni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e alla Procura regionale della Corte dei Conti;

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 8 gennaio 2016 ha richiesto l'archiviazione degli atti del procedimento penale nei confronti del Presidente dell'ATC TO3 per insussistenza del reato;

con nota prot. n. 976 del 18 febbraio 2016 la Corte dei Conti - Procura regionale ha comunicato l'apertura della vertenza;

con nota prot. n. 3272 del 13 giugno 2017 in risposta alla richiesta del Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura di aggiornamento sugli sviluppi della vicenda, la Corte dei Conti ha comunicato che l'istruttoria è ancora in corso.

Preso atto, altresì, che l'attuale Commissario dell'ATC TO3, a seguito di quanto sopra riportato, è impossibilitato a liquidare i danni 2013 e conseguentemente non può attestare, al fine di ricevere il relativo contributo a saldo dell'anno 2014 in conformità alla sopracitata D.G.R. n. 128 - 9452 del 1 agosto 2008, l'avvenuto integrale risarcimento dei danni con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nelle forme previste dalla normativa vigente.

Preso atto inoltre delle diffide alla rifusione delle somme riconosciute come risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica relativamente all'annualità 2014 fatte pervenire tramite loro rappresentante legale da parte di diverse imprese agricole all'ATC TO3, copia delle quali sono conservate agli atti del Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura.

Valutata la necessità di provvedere a liquidare al suddetto ATC il contributo regionale relativo al 2014 ai fini di garantire il giusto ristoro dei danni subiti da parte di quelle imprese agricole che hanno soddisfatto tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in merito alle erogazioni delle agevolazioni in materia di risarcimento danni da fauna selvatica alle colture.

Ritenuto, pertanto, che, a parziale deroga di quanto previsto dalla D.G.R. n. 128 – 9452 del 1 agosto 2008, sia necessario stabilire di provvedere alla liquidazione a favore dell'ATC TO3 del relativo contributo a saldo dell'anno 2014.

Ritenuto, a tal fine, di demandare al Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura della Direzione regionale Agricoltura l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i..

Dato che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale in quanto la spesa stimata per un massimo di euro 25.000,00 trova copertura con l'impegno n. 4752/2016 di euro 1.000.000,00 assunto con la D.D. n. 751 del 9 settembre16 (dei quali dopo il riparto con D.D. n. 203 del 6 marzo 2017 e D.D. n. 382 del 8 maggio 2017 residuano euro 147.641,44).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016.

Vista la D.G.R. 12 – 5546 del 9 agosto 2017 al fine del visto preventivo di regolarità amministrativa.

Tutto ciò premesso; la Giunta regionale, con voti unanimi

delibera

-di stabilire, a parziale deroga di quanto previsto dalla D.G.R. n. 128 – 9452 del 1 agosto 2008, di provvedere alla liquidazione a favore dell'ATC TO3 del relativo contributo a saldo dell'anno 2014; -di demandare al Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura della Direzione regionale Agricoltura l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale in quanto la spesa stimata per un massimo di di euro 25.000,00 trova copertura con l'impegno n. 4752/2016 di euro 1.000.000,00 assunto con la D.D. n. 751 del 9 settembre16 (dei quali dopo il riparto con D.D. n. 203 del 6 marzo 2017 e D.D. n. 382 del 8 maggio 2017 residuano euro 147.641,44).

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010 e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente.

(omissis)